

Alle FNP-CISL Regionali

Alle FNP-CISL Territoriali

- Loro Sedi -

Roma, 9 maggio 2023

Circolare n.171/AM/Idd

Oggetto: **INPS- Competenze accessorie per il calcolo della quota di pensione per il personale dei servizi pubblici di trasporto**

Colleghe e Colleghi,

come è noto con il D.lgs. 414/1996 è stato soppresso il Fondo Speciale di Previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto i quali, dal 1° gennaio 1996 sono confluiti nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).

Con il passaggio all'Istituto di Previdenza, tali soggetti non hanno mantenuto né le regole, né le normative, né i benefici che erano propri del Fondo, in quanto, dal 1° gennaio 1996, il trattamento pensionistico è quello proprio di tutti i lavoratori iscritti all'AGO.

In data 8 maggio 2023, l'Istituto con il messaggio n. 1656, ha reso noto le nuove modalità di comunicazione delle competenze accessorie da ascrivere alla retribuzione pensionabile per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate nel soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

La stessa nota precisa che, fino alla data del 31 dicembre 1995, la retribuzione da utilizzare per il calcolo della quota di pensione relativa alle anzianità contributive di tali lavoratrici e lavoratori è determinata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente nel soppresso Fondo.

Le competenze accessorie della retribuzione devono essere ricomprese nella retribuzione pensionabile qualora abbiano le seguenti caratteristiche ovvero:

- spettare con continuità;
- essere determinate in misura fissa, anche eventualmente in percentuale della retribuzione;
- essere previste per tutti gli appartenenti a una stessa qualifica;
- trovare la loro disciplina in accordi nazionali o aziendali (o regionali).

Ai sensi dell'art. 17 della L. 889/1971 (norma regolatrice della retribuzione pensionabile), gli emolumenti da prendere in considerazione sono quelli concretamente ricevuti negli **ultimi dodici mesi di servizio, sino a un massimo del 40% di quelli complessivamente percepiti dall'agente e assoggettate a contributo negli ultimi trentasei mesi di servizio.**

La nuova modalità di comunicazione deve avvenire entro il **30 giugno dell'anno successivo** a quello di corresponsione degli emolumenti, le aziende devono trasmettere con modalità telematiche all'INPS l'elenco degli elementi accessori che sono stati corrisposti al personale dipendente, solo se di nuova istituzione o modificati rispetto a quelli già portati a conoscenza dell'Istituto medesimo.

A decorrere dall'8 maggio 2023, le aziende interessate devono inoltrare tali comunicazioni, esclusivamente mediante PEC al seguente indirizzo: [dc.pensioni@postacert.inps.gov.it](mailto:dc.pensioni@postacert.inps.gov.it).

Effettuate le comunicazioni delle competenze entro il termine indicato dalla legge, l'Istituto di Previdenza verifica la loro consistenza ai fini pensionistici, ed entro **sei mesi dalla ricezione dell'elenco**, trasmette le proprie valutazioni sia all'azienda interessata, sia alla Struttura INPS territorialmente competente.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale

Anna Maria Foresi

